

Commento alla Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. II n. 3039/2021

Differenza tra “scarico in acque superficiali” e “scarico in mare”

A cura di Dante Difino e Mauro Kusturin

Il presente contributo vuole essere un commento alla recente Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. II – n. 3039 del 13 aprile 2021 (presidente dott. Paolo Giovanni Nicolò Lotti ed estensore dott. Pietro De Berardinis), oltreché una riflessione sul procedimento penale innescatosi parallelamente sul caso di specie, che ha avuto come argomento principale la classificazione di uno scarico relativamente al corpo recettore, acque superficiali (canale artificiale) o mare, e le differenze che ne conseguono.

Così come evidenzia il Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, confermando quanto espresso dal TAR Molise con la pronuncia n. 257/2013, “Tale riqualificazione comporta l’assoggettamento dello scarico ad una disciplina più rigorosa e, per quanto qui rileva, al rispetto dei limiti previsti anche per i parametri “cloruri” e “solfati”.”

I fatti, che riguardano entrambi i procedimenti (penale e amministrativo), risalgono al biennio 2007-2009; al fine di inquadrare meglio la problematica, si riporta un estratto del comunicato stampa della Procura della Repubblica che si occupò del caso:

“Dalla fine del 2007 all’aprile 2009 il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Nucleo Operativo Ecologico di ..., ha condotto più indagini confluite in un unico filone investigativo, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..., su una serie di condotte di reato protrattesi nel tempo in danno dell’ambiente, della salute, della pubblica amministrazione e della fede pubblica.

...

b. Un altro aspetto dell’indagine ha fatto emergere - nella prospettiva accusatoria avallata dal GIP - che il titolare della società ..., in qualità di presidente del ..., in concorso con suoi collaboratori, mediante la produzione di atti falsi e la corruzione di un funzionario della Provincia di ..., otteneva la deliberazione di tale Autorità amministrativa che mutava la natura dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione consortile del ...: da scarico in corpo idrico superficiale - situazione reale - a scarico definito come “direttamente a mare” (situazione oggettivamente falsa, accertata falsa in punto di fatto, tramite effettivi sopralluoghi, dalla Polizia Giudiziaria del Nucleo Operativo Ecologico): lo scarico di fatto si trovava e si trova a quattro chilometri dal mare ed avviene all’interno di un canale che a sua



volta si immette in un altro canale; canali entrambi contraddistinti da "classico habitat fluviale" (così da verbale di sopralluogo di funzionari provinciali) con la presenza di forme di vita: avannotti, bisce d'acqua, rane, pesci adulti anche di notevoli dimensioni, flora fluviale; corso d'acqua accessibili anche ad altre forme di vita come ad esempio aironi cenerini; lo scarico così definito portava alla possibilità: che le acque in esito depurate ed ivi immesse potessero contenere cloruri e solfati senza alcun limite. Tali delitti consentivano di lucrare sia sul risparmio nelle operazioni di trattamento dei reflui sia sull'aumento della quantità e qualità dei rifiuti da trattare. Tale condotta era propedeutica al rilascio di successive autorizzazioni regionali necessarie per aumentare sia la quantità che la qualità dei rifiuti da trattare presso il predetto impianto di depurazione del ..., rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi allo stato liquido conferiti anche da società esterne alla Regione"

I canali richiamati nel comunicato stampa sono identificati come *canale n. 5* (nel quale avveniva lo scarico) e *canale n. 4* (nel quale confluiva il canale n. 5): su questi il Consiglio di Stato si concentra con alcuni passaggi significativi della Sentenza n. 3039/2021.

Sul *canale n. 5*, riporta che: *"Sarebbe errato – afferma poi la difesa provinciale – affermare che il canale n. 5 scarichi direttamente in mare, visto che è incontestato che esso scarichi nel canale n. 4 e che solo quest'ultimo scarichi in mare. I predetti canali sarebbero qualificati come "corpi idrici superficiali" dal Piano regionale delle acque, peraltro mai impugnato dal ..."*

Sul *canale n. 4*, l'organo giudicante ritiene che: *"... possiederebbe senz'altro il requisito della significatività, previsto per i corpi idrici superficiali dall'art. 74, comma 2, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, poiché esso consisterebbe non in una condotta fognaria, ma in un vero e proprio corpo idrico superficiale artificiale, come sarebbe dimostrato dalla sua articolazione, dal suo sviluppo, dalla sua lunghezza, dalla tipologia e quantità delle acque raccolte e dalla relativa modalità di raccolta."*

A sostegno di tale tesi, il Consiglio di Stato sottolinea che: *"La questione, infatti, è stata esplicitamente affrontata dal C.T.U., il quale – come si è già accennato e come osserva il T.A.R. – ha rilevato che la carenza, in capo ai due canali, dei requisiti minimi previsti dalla normativa per essere considerati significativi, non fa perdere agli stessi la loro qualifica di acque superficiali interne, di minore interesse pubblico per dimensioni e rilievo ambientale, ma pur sempre assoggettate a misure di tutela valide per qualsiasi acqua superficiale, quale il rispetto dei limiti allo scarico. Tale carenza ha il più limitato effetto di far sì che i canali non vengano sottoposti a specifici programmi di monitoraggio, alle procedure che ne consentono di definire il tipo, all'individuazione degli obiettivi di qualità e delle misure che ne assicurino la tutela nel tempo."*

Si aggiungono, inoltre, ulteriori elementi che rafforzano la tesi per cui il caso di specie sia da classificarsi come "scarico in acque superficiali", in quanto, *"La connotazione dei canali n. 5 e n. 4 come corpi idrici superficiali trova conferma, secondo il C.T.U., nelle caratteristiche biologiche che essi attualmente presentano. Sul punto il perito, richiamando pure le osservazioni dei tecnici della Provincia di ..., ha evidenziato:*

- che il letto dei canali risulta in molti tratti completamente colonizzato da canne d'acqua radicate sul fondo;
- che sono presenti forme di vita acquatica superiore (rane e pesci);
- che il tratto terminale del canale n. 4 si caratterizza per la presenza di una flora acquatica di maggiore complessità rispetto ai tratti a monte;
- che l'insediamento di specie tipiche di un habitat fluviale si spiega per la presenza di acque fluenti e l'elevata ossigenazione delle acque, malgrado la presenza degli scarichi."

Il Consiglio di Stato, dunque, afferma che lo scarico dell'impianto di trattamento reflui oggetto d'indagine avviene nel corpo idrico superficiale denominato *canale n. 5* e la circostanza che questo, successivamente, confluisca nel *canale consortile n. 4*, a sua volta affluente nel mare Adriatico, non rileva ai fini dell'identificazione del corpo recettore dei reflui dell'impianto, corpo recettore che resta sempre e solo il *canale n. 5*.

Ciò premesso, si segnala che le conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale presieduta dall'estensore dott. Ottavio Abbate, con la Sentenza n. 951/2015 sono diametralmente opposte a quelle del Consiglio di Stato: difatti, fermo restando che "... le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, sito nella Zona Industriale sversate nel Canale consortile indicato con il numero 5 che, dopo un percorso di circa 2 chilometri, confluisce nel Canale consortile n. 4 il quale, attraversando per circa 2 chilometri la contrada ... in agro del Comune di ..., si immette nel mare Adriatico, costituisce "scarico" per unanime riconoscimento", l'organo giudicante molisano ha ritenuto che: "Il sistema di canalizzazione che porta le acque reflue dal depuratore al mare Adriatico non ha soluzioni di continuità e costituisce il sistema di collettamento rinvenibile nella definizione giurisprudenziale."

Il Tribunale di Campobasso, nonostante abbia rilevato che: "Col tempo "per la portata d'acqua, la flora e la fauna presente all'interno dei due canali in questione", si è creato un classico habitat fluviale", afferma il teste ..., tuttavia fermo è rimasto il sistema di convogliamento delle acque per il quale i canali erano stati costruiti", ha sancito che: "Il sistema di deflusso è oggettivo e duraturo (non occasionale, quindi), canalizza, senza soluzioni di continuità (non è rilevante se in modo naturale o artificiale) i reflui dalla ... al corpo ricettore mare Adriatico."

Pertanto, non ha considerato il canale n. 5 quale "corpo idrico superficiale" e quindi, il "corpo recettore" dello scarico, così come ritenuto dal TAR Molise, prima, e confermato, poi, dal Consiglio di Stato.

Oltre a evidenziare la divergenza di vedute tra gli organi giudicanti, è doveroso segnalare quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006, in materia di corpi idrici superficiali (e artificiali); all'art. 74, il Testo Unico Ambientale definisce, al comma 2:

"2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:

a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

...

f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

...

h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;"

Tali definizioni non hanno subito alcun mutamento al testo originario come, invece, le ha subite l'Allegato I alla Parte III del decreto in questione: a cavallo dell'epoca dei fatti (dal 2007 al 2009), il citato allegato ha subito variazioni sostanziali nella forma, ma non nella sostanza.

Prima delle modifiche introdotte dal D.M. n. 131/2008, l'Allegato I – "MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE" – riportava le seguenti indicazioni\definizioni:

"1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI

...

1.1.5 CORPI IDRICI ARTIFICIALI

Sono i laghi o i serbatoi, se realizzati mediante manufatti di sbarramento, e i canali artificiali (canali irrigui o scolanti, industriali, navigabili, ecc.) fatta esclusione dei canali appositamente costruiti per l'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali.

Sono considerati significativi tutti i canali artificiali che restituiscano almeno in parte le proprie acque in corpi idrici naturali superficiali e aventi portata di esercizio di almeno 3 m³/s e i serbatoi o i laghi artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attività antropiche che ne possano compromettere la qualità e aventi superficie dello specchio liquido almeno pari a 1 km² o con volume di invaso almeno pari a 5 milioni di m³. Tale superficie è riferita al periodo di massimo invaso."

L'Allegato, successivamente, è stato sostituito integralmente; in sintesi, è stato conferito mandato alle Regioni di classificare i corpi idrici significativi e non sulla base dei nuovi criteri stabiliti dagli Allegati I e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, classificazione che non ha inciso sulla definizione e/o qualificazione dei corpi idrici superficiali, ivi inclusi quelli artificiali.

Il Tribunale Ordinario di Campobasso, dunque, nella sentenza del 2015, per la parte che riguarda i capi di imputazione per i reati di falso, ha assolto tutti gli imputati con formula piena "perché il fatto non sussiste", basando fondamentalmente le proprie motivazioni sul

concetto di scarico indiretto¹ e considerando che *“Il sistema di canalizzazione che porta le acque reflue dal depuratore al mare Adriatico non ha soluzioni di continuità e costituisce il sistema di collettamento rinvenibile nella definizione giurisprudenziale.”*

I Giudici del Collegio penale, infatti, dopo aver messo a confronto *“... due "partiti" contenenti due diverse correnti di pensiero, con qualche ripensamento ed indecisione dall'una e dall'altra parte”*, ha ritenuto di affermare che: *“La definizione giuridica di scarico diretto a mare data ...² allo sversamento della ... è, ad avviso del Collegio, esatta³.”*

Tali conclusioni si ritengono non condivisibili, in quanto il Collegio vi è giunto sulla base delle deduzioni di seguito evidenziate.

Nella Sentenza si afferma: *“Che il refluo in questione fosse uno "scarico a mare" era, d'altra parte, cosa consolidata, laddove si consideri che già il dirigente del settore della Provincia di ... aveva, con provvedimento del 27 febbraio 2004 (p. 1718 produzione P.M.), ... autorizzato il ... a "scaricare nel canale consortile n. 5-mare Adriatico le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione consortile”. ”*

E, si aggiunge a conforto, che: il teste *“... ha descritto in modo preciso il sistema di canalizzazione dei tramiti che portano le acque al mare. Ha definito il canale 5 come canale 5-Mare Adriatico in quanto era prassi consolidata usare questa definizione nelle autorizzazioni allo scarico ed ha aggiunto che nell'autorizzazione "tipo" allo scarico veniva indicato sempre il corso d'acqua in cui c'è l'immissione diretta dello scarico e poi venivano indicati i corsi d'acqua fino al corso d'acqua principale.”*

E, ancora, che: *“Nel caso dello scarico della ..., il corso d'acqua principale era il mare Adriatico; però poteva essere il fiume ..., "magari lo scarico avveniva in un torrentello che sfociava nel terreno, fino ad arrivare al fiume ... che era il corso d'acqua. Questa è una prassi consolidata che si ritrova tutt'oggi nelle autorizzazioni agli scarichi in acque superficiali. Il canale numero 4 in rapporto allo scarico del depuratore di ..., è definito Corpo idrico superficiale.”*

In conclusione, la Giuria deduce che: *“Il corpo recettore finale di questo reticolo di canali è il Mare Adriatico”*; tuttavia, si ribadisce che ci si dissocia da questa tesi, in quanto, una cosa è indicare il percorso dello scarico dal corpo recettore (canale n. 5) al corso d'acqua principale (mare Adriatico – bacino sul quale insiste lo scarico), altra è definire gli stessi coincidenti.

¹ Scarico indiretto (enucleato sotto la vigenza della Legge 10 maggio 1976, n. 319, c.d. Legge Merli), nozione abrogata definitivamente con l'entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999.

² Il Tribunale si sta riferendo all'imputato, funzionario pubblico, per i delitti di falso e corruzione.

³ *“lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, sito nella zona industriale, nel canale consortile indicato con il numero 5 che, dopo un percorso di circa 2 chilometri confluisce nel canale consortile n. 4, il quale attraversando per circa 2 chilometri la contrada ..., in agro di ..., si immette nel mare Adriatico ... pertanto lo scarico è da ritenersi direttamente in mare”.*

Il Tribunale Ordinario, per sostenere la propria linea, espone nel testo della Sentenza una dettagliata ed elaborata ricostruzione della definizione di “scarico”, a partire dalla Legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. *Legge Merli*), sino a quella attuale, richiamata nel D. Lgs. n. 152/2006: con tale excursus storico, l’organo giudicante ha analizzato anche il concetto (oggi abrogato in virtù delle disposizioni dettate, prima, dal D. Lgs. n. 152/1999 e, poi, dal D. Lgs. n. 152/2006) di “scarico indiretto”, affrontando la questione, nota agli addetti ai lavori, del confine giuridico *scarico-rifiuto liquido*, digressione la cui utilità non è chiara, visto che la pronuncia giunge alla conclusione che: *“Nessuno, nel processo ... ha mai sostenuto che, nel caso di specie, i reflui della ... dovessero essere qualificati come “rifiuto liquido” e non come “scarico”.*; e, in realtà, secondo la ricostruzione emersa durante le indagini preliminari e confermata in dibattimento, non è stato mai asserito che quei reflui dovessero essere qualificati come rifiuto liquido, bensì un vero e proprio “scarico”.

La Sentenza, difatti, sancisce che: *“Per concludere, le acque reflue provenienti dall’impianto di depurazione, sito nella Zona Industriale sversate nel Canale consortile indicato con il numero 5 che, dopo un percorso di circa 2 chilometri, confluisce nel Canale consortile n. 4 il quale, attraversando per circa 2 chilometri la contrada ... in agro del Comune di ..., si immette nel mare Adriatico, costituisce “scarico” per unanime riconoscimento.”*

Sempre il Tribunale precisa che: *“Lo scarico non può che essere “diretto”; in caso contrario non si ha “scarico”, ma rifiuto”* e sostiene che: *“Il sistema di canalizzazione che porta le acque reflue dal depuratore al mare Adriatico non ha soluzioni di continuità e costituisce il sistema di collettamento rinvenibile nella definizione giurisprudenziale”* di “scarico”.

E ancora, il Collegio penale afferma che: *“Si è invece sostenuto che, rispetto al corpo recettore mare, lo scarico dovesse essere considerato “indiretto” che nella realtà giuridica è un *terzium genus non previsto*”*: tuttavia, nel testo della Sentenza non è rinvenibile chi faccia tali affermazioni, che si ipotizza siano state rese in sede di dibattimento.

Successivamente, la Sentenza affronta anche la questione legata all’immissione di acque meteoriche nei predetti canali: *“Di difficile comprensione è il discrimine posto dal dott. ... in ordine alla definizione dello scarico a cagione della commistione tra lo sversamento del refluo della ... e le acque di dilavamento che impedirebbe di considerare lo scarico come diretto.”*

Anche per questa tematica, il Tribunale apre un inciso sulla normativa riportando che: *“La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento è contenuta nell’art 113 del D. Lgs. 152/2006, il quale riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 39 del D. Lgs. 152/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000.”*

Il Collegio, tuttavia, nel riportare che: *“Il comma 2 dell’art. 113 prevede infatti che fuori di dette ipotesi “le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza, del presente decreto”,* afferma che le stesse *“ove non siano commiste ad altri reflui*

prodotti dall'attività antropica non costituiscono uno "scarico" soggetto alla disciplina del D.Lgs. 152/2006".

Con tale affermazione non si concorda, anche alla luce dello storico orientamento giurisprudenziale⁴ in materia, in base al quale i "vincoli" o le "prescrizioni" richiamati nell'art. 113 siano argomenti ben diversi della definizione di "scarico", non escludendo *tout court* da tale ambito le acque meteoriche, che possono essere disciplinate o meno alla stregua delle acque reflue industriali.

Nuovamente, il Tribunale del capoluogo molisano, sempre in relazione alle altre acque (meteoriche, domestiche, ecc.) immesse nei canali, torna sulla definizione di "scarico": *"Alla luce della descritta situazione del quadro normativo, non è dato comprendere come la compresenza nelle acque dei canali che sversano in mare di acque meteoriche di dilavamento, inquinate o meno, provenienti da superfici impermeabilizzate ovvero da condotte domestiche e di reflui possa mutare la definizione giuridica di "scarico"."*

In conclusione, anche alla luce di quanto espresso qualche anno prima, nel merito, dal TAR Molise con la Sentenza n. 257/2013 e, recentemente, nella richiamata Sentenza del Consiglio di Stato n. 3039/2021, si ritiene che nel giudizio del procedimento penale (Sentenza n. 951/2015), relativamente alla classificazione dello scarico (scarico in mare e non in acque superficiali) e alle argomentazioni espresse in materia del confine scarico-rifiuto liquido, si sia giunti a conclusioni del tutto non condivisibili.

Pubblicato il 6 settembre 2021

In calce si riporta lo stralcio delle sentenze in commento

⁴ Vedi per tutte Sentenza Cassazione Penale – Sez. III – n. 11128 del 23 marzo 2021

N. 03039/2021REG.PROV.COLL.
N. 05274/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5274 del 2013, proposto dal ...

contro

...

nei confronti

...

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, n. 257/2013 del 29 marzo 2013, resa tra le parti e notificata il 20 aprile 2013, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso originario R.G. n. 191/2009, proposto contro la determinazione dirigenziale della Provincia di ... n. 448 del 23 febbraio 2009 e sono stati respinti i motivi aggiunti, proposti contro la determinazione n. 3059 del 14 dicembre 2010, recante conferma della precedente.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della Provincia di ...;

Viste la memoria e l'ulteriore documentazione dell'appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Dato atto della presenza ai sensi di legge dei difensori delle parti;

Relatore nell'udienza del giorno 23 marzo 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L'appellante, ..., espone di essere un Ente pubblico economico e di gestire, tra l'altro, un impianto di depurazione che raccoglie e depura le acque reflue industriali provenienti dalla zona industriale di

Le acque depurate provenienti dall'impianto vengono scaricate nel canale consortile n. 5, che, dopo un percorso di circa km. 2, confluisce nel canale consortile n. 4, il quale, dopo aver attraversato per circa km. 2 una contrada del Comune di ..., si immette nel Mare Adriatico.

Tale scarico – sottolinea l'appellante – è sempre stato autorizzato dalla Pubblica Amministrazione di volta in volta competente quale “scarico in mare”, sull'assunto che il canale n. 5 costituisca una forma di deflusso delle acque depurate fino alle acque marine, le quali rappresentano il corpo idrico recettore finale. Senonché, mutando radicalmente l'ora visto orientamento, con determinazione dirigenziale n. 448 del 23 febbraio 2009 la Provincia di ... ha inteso autorizzare lo scarico in discorso non quale scarico in mare, ma quale “scarico in corpo idrico superficiale”, identificando quest'ultimo nel predetto canale n. 5.

Avverso tale determinazione insorgeva il ..., impugnandola con il ricorso originario innanzi al T.A.R. per il Molise e chiedendone l'annullamento, previa sospensiva.

L'adito Tribunale accoglieva l'istanza cautelare con ordinanza n. 134/2009 del 10 giugno 2009, che disponeva, per conseguenza, il riesame dell'istanza autorizzativa. Nondimeno, con determinazione n. 3059 del 14 dicembre 2010 la Provincia di ... confermava la qualificazione dello scarico del ... come afferente a corpo idrico superficiale.

A tal proposito l'appellante lamenta che, una volta ordinato dal T.A.R. in sede cautelare il riesame, è sopraggiunta un'indagine penale che avrebbe troncato qualunque possibilità di sviluppo positivo del riesame e avrebbe indotto la Provincia a confermare il proprio avviso, dal quale discenderebbe che si debbano rispettare i parametri e i limiti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) per gli scarichi in acque superficiali.

Il ... gravava, dunque, con motivi aggiunti la determinazione di conferma, ma la relativa istanza cautelare veniva respinta dal T.A.R. con ordinanza n. 45/2011 del 10 marzo 2011.

Nella fase di merito veniva quindi esperita apposita consulenza tecnica d'ufficio, che confermava la qualificazione del canale n. 5 come scarico afferente a corpo idrico superficiale. In esito a questa, il Tribunale adito pronunciava la sentenza n. 257/2013 del 29 marzo 2013, con cui, dopo aver dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, respingeva i motivi aggiunti.

Avverso l'ora vista sentenza il ... ha proposto l'appello in epigrafe, chiedendo l'annullamento e/o la riforma di detta sentenza, previa sospensione della sua efficacia.

A supporto del gravame, il ... ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione delle nozioni di “corpo idrico superficiale” e di “acque interne” di cui all'art. 74, lett. h) e lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), violazione e/o falsa applicazione dell'allegato 3 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006;

2) illogicità o mancanza di motivazione in relazione al terzo motivo di gravame dedotto con i motivi aggiunti.

Il ... ha quindi concluso per l'annullamento della determinazione della Provincia n. 3059 del 14 dicembre 2010 e per la condanna della Provincia stessa al risarcimento dei danni arrecati al ... dall'esborso per l'esecuzione di interventi non dovuti o inutili.

Si è costituita in giudizio la Provincia di ..., depositando memoria con documentazione sui fatti di causa e resistendo all'altrui appello.

Le altre parti evocate in giudizio, pubbliche e private, non si sono costituite.

L'istanza cautelare formulata dal ... appellante è stata respinta con ordinanza n. 3686/2013 del 25 settembre 2013, in quanto non assistita da adeguato *fumus boni juris*.

In vista dell'udienza di merito il ... ha depositato una memoria ed ulteriori documenti, fornendo ragguagli sugli sviluppi più recenti della vicenda e insistendo per l'accoglimento del gravame, previa rinnovazione della consulenza tecnica.

Il ... ha chiesto altresì la rimessione alla Corte di Giustizia UE delle questioni interpretative attinenti alla possibilità o meno di qualificare il canale artificiale del predetto ... in termini di acque superficiali "interne" ai sensi dell'art. 2, n. 3, della direttiva n. 2000/60/CE, ovvero di "corpo idrico superficiale" ai sensi dell'art. 2, n. 10, della direttiva stessa.

All'udienza del 23 marzo 2021 – tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con la l. 18 dicembre 2020, n. 176 – la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione l'appello proposto dal ... (...) per la riforma della sentenza del T.A.R. Molise, Sez. I, n. 257/2013 del 29 marzo 2013, la quale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti presentati dal ... al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento della Provincia di ... che, nell'autorizzare lo scarico di acque reflue industriali da parte del ricorrente, ha riqualificato il tipo di scarico non più come scarico a mare, ma come scarico in corpo idrico superficiale.

Tale riqualificazione comporta l'assoggettamento dello scarico ad una disciplina più rigorosa e, per quanto qui rileva, al rispetto dei limiti previsti anche per i parametri "cloruri" e "solfati".

In sintesi, il T.A.R.: a) ha affermato la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo *ex art.* 133, comma 1, lettere p) e s), c.p.a.; b) ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che il provvedimento con esso impugnato è stato superato da quello di conferma, emesso dalla Provincia a seguito del riesame disposto dallo stesso primo giudice in sede cautelare e gravato con i motivi aggiunti; c) ha respinto questi ultimi perché infondati nel merito, in adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha confermato la qualificazione dello scarico consortile come afferente a corpo idrico superficiale.

Nello specifico, il primo giudice ha valorizzato i seguenti argomenti del C.T.U.:

- l'indicazione sia del canale n. 5, sia di quello n. 4, nel Piano regionale di tutela delle acque come acque superficiali presenti sul territorio regionale.

Non depone in contrario, ad avviso del consulente, la circostanza che nello sviluppo successivo sia del Piano regionale di tutela, sia del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, i predetti canali non siano presi ulteriormente in considerazione. Infatti, sebbene tale mancata considerazione si spieghi con il fatto che i canali in questione non possiedono i requisiti minimi previsti dalla normativa per essere ritenuti "significativi", ciò non fa perdere loro la qualifica di acque superficiali interne, di minore interesse pubblico per le dimensioni e il rilievo ambientale, ma pur sempre assoggettate a misure di tutela valide per qualsiasi acqua superficiale, quale appunto risulta essere il rispetto dei limiti allo scarico;



- la riconducibilità del sistema costituito dai canali n. 5 e n. 4, nonché dai canali minori che in essi confluiscono, alla nozione di corpo idrico superficiale, confermata dalle caratteristiche biologiche che i canali attualmente presentano, con il corollario che tutti gli scarichi che si immettono in tale sistema debbono rispettare i limiti previsti per le acque interne dalla tabella 3, allegato 5 della parte terza del d.lgs. n. 152/2006, inclusi quelli previsti per i parametri “clorur” e “solfat”;

- l'impossibilità di qualificare il canale consortile n. 5 e gli altri canali che in esso confluiscono come sistema di collettamento delle acque reflue provenienti dal comprensorio consortile e ciò proprio in ragione del fatto che sia il canale n. 5, sia il n. 4 (di cui il n. 5 è tributario) sono ambedue riconducibili alla nozione di “corpo idrico superficiale”;

- l'infondatezza della tesi del ..., secondo cui la presenza di limiti più elevati per cloruri e fosfati contribuirebbe al mantenimento dell'*habitat* fluviale, cosicché l'abbassamento di detti limiti conseguente all'attuazione dei provvedimenti provinciali impugnati, potrebbe compromettere siffatto *habitat*.

Per contro, il perito ha osservato, anche sulla base delle analisi periodiche dell'..., che il mantenimento dei limiti allo scarico “*appare adeguato alla tutela della vita acquatica presente nei canali*”.

Sulla base di tali elementi la sentenza impugnata ha concluso per la correttezza dell'applicazione, da parte della Provincia di ..., della normativa di settore, lì dove la Provincia ha riconosciuto nella canalizzazione consortile le caratteristiche tipiche del corpo idrico superficiale artificiale: con il ché, sono state altresì escluse violazioni, ad opera della Provincia stessa, del principio di precauzione e del dovere di leale collaborazione verso il ... ricorrente (avente carattere di Ente pubblico economico).

Nell'appello il ... lamenta che il primo giudice avrebbe acriticamente aderito alla perizia del C.T.U., senza rispondere alle censure mosse dal ... alla relazione peritale, quindi ripropone le censure stesse come motivi dell'appello avverso la sentenza.

In sintesi, deduce:

a) che il canale n. 5 non avrebbe il requisito della “significatività”, necessario per poterlo qualificare come corpo idrico superficiale (art. 74, comma 2, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006), né rientrerebbe tra le acque interne, vista l'insufficienza dell'apporto delle acque meteoriche, in sé considerato (6%), sul totale delle acque fluenti nei canali n. 4 e n. 5. Il fatto che il Piano regionale di tutela delle acque abbia censito il canale n. 4 come “*corso d'acqua superficiale*” non sarebbe, perciò, decisivo;

b) che anche l'origine dei canali n. 4 e n. 5 proverebbe come questi siano stati realizzati non per fini di bonifica, ma per consentire il deflusso al mare dei reflui ivi recapitati. Il canale n. 5, in particolare, raccoglierebbe solo le acque del depuratore (e non altre acque consortili) per convogliarle al canale n. 4 e dunque al mare, altrimenti sarebbe stato più agevole e molto meno oneroso farlo sfociare nel vicino Fiume ...;

c) che sulle rive dei canali n. 4 e n. 5 si sarebbe sviluppato un *habitat* fluviale, il quale non solo non rilevarebbe per qualificare tali canali come “*acque superficiali*”, ma, anzi, verrebbe danneggiato da una simile qualificazione, perché in questo caso il ... dovrebbe interrare o intubare il canale n. 5 fino al n. 4, con conseguente sparizione del medesimo *habitat*. Inoltre, sarebbero proprio i livelli di cloruri e solfati, che la Provincia vuole siano abbattuti attraverso la qualificazione dello scarico come scarico afferente a un corpo idrico superficiale, ad aver consentito lo sviluppo dell'*habitat* fluviale in questione;

d) che anche a reputare corretta la qualificazione dello scarico operata dalla Provincia, non sarebbe stato comunque concesso al ... il termine necessario per adeguare l'impianto di depurazione a detta nuova qualificazione, in violazione del principio di leale collaborazione.

La Provincia di ..., nel difendersi dalle censure dell'appellante, eccepisce in primo luogo l'inammissibilità e infondatezza delle critiche mosse al C.T.U., poiché costui (docente universitario qualificato, tra i massimi esperti della materia) avrebbe espletato l'incarico effettuando sopralluoghi accurati, ricerche locali e documentali approfondite e un'attenta analisi dei dati, sicché correttamente le sue conclusioni sarebbero state recepite dal Tribunale.

Sarebbe errato – afferma poi la difesa provinciale – affermare che il canale n. 5 scarichi direttamente in mare, visto che è incontestato che esso scarichi nel canale n. 4 e che solo quest'ultimo scarichi in mare. I predetti canali sarebbero qualificati come “corpi idrici superficiali” dal Piano regionale delle acque, peraltro mai impugnato dal ...

Il canale n. 4, inoltre, possiederebbe senz'altro il requisito della significatività, previsto per i corpi idrici superficiali dall'art. 74, comma 2, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, poiché esso consisterebbe non in una condotta fognaria, ma in un vero e proprio corpo idrico superficiale artificiale, come sarebbe dimostrato dalla sua articolazione, dal suo sviluppo, dalla sua lunghezza, dalla tipologia e quantità delle acque raccolte e dalla relativa modalità di raccolta. Detta modalità, infatti, non sarebbe limitata ai soli scarichi consortili, ma “aperta” alle acque meteoriche, di dilavamento ed alle acque di varia natura, provenienti dai terreni agricoli, dagli insediamenti produttivi e civili e dalla canalizzazione di acque provenienti da strade.

Conclude, quindi, la difesa provinciale che il canale n. 5 non potrebbe configurarsi come uno scarico diretto in mare, sia per la sua confluenza nel canale n. 4, sia perché detta confluenza farebbe sì che le acque reflue da esso portate, prima di affluire al mare, si mescolerebbero con altre di composizione e provenienza varia.

Sarebbe, inoltre, infondato il timore paventato dal ... che, essendosi l'*habitat* fluviale sviluppato in assenza dei limiti di concentrazione per solfati e cloruri, l'introduzione di detti limiti (discendente dalla qualificazione dello scarico consortile come scarico in corpo idrico superficiale) arrecherebbe danni all'*habitat* stesso, poiché questo, per mantenersi, richiederebbe la conservazione di valori più alti di tali sostanze: in realtà, i limiti di concentrazione di cloruri e solfati sarebbero idonei a preservare l'*habitat* fluviale, perché in linea con i valori finora registrati. Neppure sarebbero fondati i timori di ricadute economiche negative, giacché sarebbe piuttosto il ... ad imporre ai consorziati oneri di depurazione eccessivi e penalizzanti.

Da ultimo, la Provincia appellata eccepisce che non vi sarebbe stata, da parte sua, alcuna violazione del principio di leale collaborazione e che la domanda risarcitoria formulata dal ... sarebbe inammissibile, sia perché proposta per la prima volta in appello, sia per il suo contenuto e per la sua genericità nell'*an* e nel *quantum*.

Così riportate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene che le censure dell'appellante – le quali, per ragioni di connessione logico-giuridica, meritano di essere trattate congiuntamente – siano destituite di fondamento.

In particolare, il T.A.R. è pervenuto alla reiezione del ricorso all'esito di un'istruttoria concretizzatasi nell'espletamento di una C.T.U., delle cui risultanze la sentenza impugnata offre puntuale riscontro nella sua motivazione. La relazione redatta dal consulente, frutto di indagini approfondite elencate nella relazione stessa, è esauriente e contiene, ad un'attenta lettura, indicazioni che confutano in modo analitico le doglianze formulate dal ... nell'appello.

In primo luogo il perito ha evidenziato un elemento riportato dalla sentenza appellata e che il Collegio reputa dirimente, ossia il fatto che i canali n. 4 e n. 5 siano indicati nel Piano regionale di tutela delle acque come acque superficiali presenti sul territorio regionale.

Si legge, al riguardo, nella relazione del C.T.U. che il Piano regionale di tutela delle acque, elaborato per conto della Regione dalla ... ai sensi del d.lgs. n. 152/1999, ma poi rivisto per tener conto della disciplina introdotta dalla parte terza del d.lgs. n. 152/2006, contiene nell'allegato 2 all'attività A del Piano stesso (l'attività di individuazione dei bacini idrografici e dei corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio regionale) l'elenco degli oltre 1.700 corsi d'acqua superficiali. In detto elenco compare, con il codice R14015, il "canale di bonifica n. 4", con lunghezza di km. 3,04 e con recapito in mare; compare altresì, il "canale di bonifica n. 5" come affluente del precedente avente il codice R14015.01, con lunghezza di km. 2,13 (v. pag. 12 della relazione).

Il C.T.U. precisa che i due canali in esame non sono individuati dal Piano tra i corpi idrici significativi e che, pertanto, gli stessi non compaiono più nei successivi elaborati: *"per essi quindi non sono stati attivati specifici programmi di monitoraggio, né individuate particolari misure per assicurarne la salvaguardia"*. In senso analogo è il Piano del Distretto dell'Appennino meridionale adottato ai sensi del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), il quale, data la diversa scala a cui ha operato, nella parte riguardante la Regione Molise *"non fa alcun riferimento nella fase di identificazione dei corpi idrici ai canali di bonifica, sia a quelli della piana di Venafro, sia a quelli della piana di ..."* (v. pag. 13 della relazione).

Il perito chiarisce, però, che il fatto che il canale n. 4 e il n. 5 non siano ritenuti significativi, e quindi non siano compresi nell'elenco, peraltro assai ristretto (8 su oltre 1.700), delle acque inserite nei Piani di tutela e di gestione, *"non fa perdere loro la qualifica di acque superficiali interne"*, ma comporta solo – in linea con le previsioni normative che raccomandano di evitare attività di caratterizzazione troppo onerose – che ad essi non sono state applicate le procedure che portano a classificarne la qualità attuale e ad individuare specifiche misure di tutela.

Da quanto ora detto emerge anzitutto che le censure dell'appellante, volte a dimostrare che i canali n. 4 e n. 5 non rientrerebbero in alcuna delle definizioni di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 152/2006 e, dunque, non sarebbero né acque superficiali, né acque interne, né un corpo idrico superficiale (artificiale), avrebbero dovuto essere rivolte avverso la classificazione di essi come *"corsi d'acqua superficiali"* contenuta nel Piano regionale di tutela delle acque: ma – come fondatamente eccepisce la Provincia – il suddetto Piano non risulta impugnato dal ..., con conseguente preclusione per il ... stesso, il quale non può rimettere in discussione la qualificazione dei canali in questione derivante da un atto (il Piano regionale) rimasto inoppugnato. Emerge, altresì, l'infondatezza delle doglianze dell'appellante incentrate sull'assenza, per i canali n. 4 e n. 5, del requisito della significatività, previsto per i corpi idrici superficiali dall'art. 74, comma 2, lett. h), del Codice dell'Ambiente.

La questione, infatti, è stata esplicitamente affrontata dal C.T.U., il quale – come si è già accennato e come osserva il T.A.R. – ha rilevato che la carenza, in capo ai due canali, dei requisiti minimi previsti dalla normativa per essere considerati significativi, non fa perdere agli stessi la loro qualifica di acque superficiali interne, di minore interesse pubblico per dimensioni e rilievo ambientale, ma pur sempre assoggettate a misure di tutela valide per qualsiasi acqua superficiale, quale il rispetto dei limiti allo scarico. Tale carenza ha il più limitato effetto di far sì che i canali non vengano sottoposti a specifici programmi di monitoraggio, alle procedure che ne consentono di definire il tipo, all'individuazione degli obiettivi di qualità e delle misure che ne assicurino la tutela nel tempo (v. pag. 16 della relazione peritale).



Del resto, le argomentazioni addotte dal ... non convincono né per quanto riguarda l'origine (per finalità non di bonifica) dei canali di cui si discute, né per quanto riguarda l'asserzione che le acque da essi raccolte e convogliate siano esclusivamente quelle provenienti dall'impianto di depurazione del ...

Sotto il primo profilo, la relazione del consulente contiene una ricostruzione dettagliata delle origini dei canali in discorso. In particolare, a pag. 11 la relazione afferma che *“il canale consortile 5 e il suo tributario canale 4 sono canali artificiali (sottolineatura del C.T.U.) a servizio di un'area storicamente paludosa, che hanno subito nel tempo interventi che ne hanno modificato sia le caratteristiche fisiche (sono attualmente impermeabilizzati fino alla foce in mare), che le finalità, associando alla funzione di drenaggio delle acque di superficie anche il convogliamento verso mare degli scarichi dei due depuratori presenti nell'area industriale e delle acque di raffreddamento industriali?”.*

Essi nascono, quindi come canali di bonifica – e del resto così sono definiti dal Piano regionale di tutela delle acque – in un terreno in buona parte paludoso. In tempi più recenti, l'industrializzazione dell'area ha comportato una serie di interventi di realizzazione di infrastrutture, tra cui la ristrutturazione della rete di canali ricadente all'interno o al perimetro dell'area industriale, con relativa impermeabilizzazione degli stessi. La funzione di raccolta e drenaggio delle acque provenienti dall'area industriale (piovane, di scarico o di raffreddamento) è tuttora svolta dai canali n. 4 e n. 5 ed essa – aggiunge il C.T.U. – è di particolare importanza, perché serve ad evitare che l'area si riporti alle condizioni paludose in cui versava prima degli interventi di bonifica.

Sotto il secondo profilo, la funzione svolta dai canali consiste, come visto, nel raccogliere e convogliare verso il mare le acque meteoriche provenienti dalle aree attraversate, le acque di scarico dell'impianto di depurazione ... e quelle dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. I canali, quindi, raccolgono nelle aree da essi serviti, oltre agli scarichi del depuratore consortile, di quello comunale e ad eventuali acque di raffreddamento autorizzate, le acque piovane e in specie quelle che provengono dalle superfici impermeabili (viabilità, piazzali interni agli stabilimenti, tetti).

In proposito la difesa provinciale ha sottolineato come il canale n. 4 raccolga anche acque reflue che provengono dai terreni limitrofi e dalle attività ivi svolte e non solo dal depuratore del Si tratta, dunque, di un sistema di raccolta delle acque reflue “aperto”, che subisce l'affluenza, oltre che delle acque meteoriche, delle acque di dilavamento, come dichiarato dallo stesso ... in ordine alla zona di ..., di acque di varia natura provenienti dai terreni agricoli, insediamenti produttivi (vivai) e civili, canalizzazione di acque che provengono da strade.

La connotazione dei canali n. 5 e n. 4 come corpi idrici superficiali trova conferma, secondo il C.T.U., nelle caratteristiche biologiche che essi attualmente presentano. Sul punto il perito, richiamando pure le osservazioni dei tecnici della Provincia di ..., ha evidenziato:

- che il letto dei canali risulta in molti tratti completamente colonizzato da canne d'acqua radicate sul fondo;
- che sono presenti forme di vita acquatica superiore (rane e pesci);
- che il tratto terminale del canale n. 4 si caratterizza per la presenza di una flora acquatica di maggiore complessità rispetto ai tratti a monte;
- che l'insediamento di specie tipiche di un *habitat* fluviale si spiega per la presenza di acque fluenti e l'elevata ossigenazione delle acque, malgrado la presenza degli scarichi.

La proposta di provvedimento n. 3066 del 14 dicembre 2010, richiamata e integralmente accolta nella determinazione n. 3059 del 14 dicembre 2010 (gravata con i motivi aggiunti), specifica che *“l'intero sistema di canalizzazione risulta caratterizzato dalla significativa presenza di fauna ittica d'acqua dolce (avannotti e*

adulti di cavedani con popolazione ben strutturata), anfibi e flora tipica dei corsi d'acqua superficiali, con la creazione di un "classico habitat fluviale"

A tal riguardo appare inverosimile la tesi dell'appellante, secondo cui solo il mantenimento di valori più alti di cloruri e di solfati, che deriverebbero dalla non classificazione dei canali n. 4 e n. 5 come "acque superficiali", potrebbe salvaguardare l'*habitat* fluviale esistente sulle loro rive. La tesi viene specificamente affrontata e confutata dal C.T.U. a pagg. 17-18 della relazione, dove si legge tra l'altro che essa non trova riscontro nella realtà, poiché "dalle analisi fatte dall'... a partire dal 2007, risulta (...) che le concentrazioni di cloruri e solfati nel canale 5 sono quasi sempre sotto i valori limite previsti per lo scarico, con una tendenza a diminuire passando dal 2007 al 2012"; inoltre il canale n. 4 presenta, dopo l'immissione del canale n. 5, valori inferiori a quest'ultimo per quanto riguarda la concentrazione di cloruri e solfati.

Ad ogni modo, la tesi si mostra poco credibile anche in linea di principio, poiché essa porterebbe alla conclusione che un maggior livello di inquinamento sia il fattore che ha favorito la nascita e lo sviluppo dell'*habitat* fluviale.

Le problematiche economiche paventate dal ... – che peraltro la relazione del C.T.U. sembra ridimensionare nella loro portata e nella loro presunta dipendenza eziologica dai limiti introdotti dalla Provincia – esulano dal presente giudizio di merito, investendo esse profili attinenti alla fase cautelare e, comunque, afferendo a valutazioni di opportunità dell'azione amministrativa, che fuoriescono dal sindacato giurisdizionale di legittimità.

Da ultimo, non è in alcun modo ravvisabile una violazione da parte della Provincia del principio di leale collaborazione, per la mancata concessione al ... di un termine congruo al fine di adeguare l'impianto ai nuovi valori limite per solfati e cloruri.

Invero, il provvedimento originariamente impugnato e poi quello che l'ha confermato – cui, peraltro, il ... non ha inteso adeguarsi, atteso che, anzi, li ha giudizialmente contrastati – non recano l'indicazione di alcun termine. Ciò, ad avviso del Collegio, può spiegarsi anche alla luce di quanto poc'anzi visto circa i dati delle analisi eseguite dall'..., che dimostrano il tendenziale rispetto dei valori-limite già in epoca antecedente ai provvedimenti stessi. Ne deriva che, essendo il ..., in base ai dati dell'..., in grado già nell'attualità di rispettare quantomeno tendenzialmente i riferiti valori-limite, esso dispone del tempo occorrente per effettuare gli adeguamenti eventualmente ritenuti necessari.

Peraltro, la già citata proposta di provvedimento n. 3066 del 14 dicembre 2010 menziona elementi da cui si evince che un atteggiamento di dubbia aderenza al principio di leale collaborazione e piuttosto dilatorio è, semmai, quello tenuto dal ... appellante. Basti pensare, al riguardo, al fatto che in sede di riesame la Provincia di ... ha sollecitato il ... con nota del 20 maggio 2010 e poi ancora con nota del 23 giugno 2010 a far conoscere possibili alternative per la soluzione della problematica, senza ottenere positivo riscontro.

Da ultimo, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta del ... di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE: tale richiesta, infatti, è stata formulata dal ... in sede di memoria *ex art. 73 c.p.a.*, ma questa non può allargare il *thema decidendum* delineato nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. C.d.S., Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 272; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 marzo 2012, n. 2502).

In conclusione, perciò, l'appello va integralmente respinto, compresa la domanda di risarcimento del danno formulata dal ..., meritando la sentenza appellata di essere confermata.

Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della Provincia di ..., mentre non si fa luogo a spese nei confronti delle altre parti evocate in giudizio, ma non costituiscono.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II[^]), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ... appellante a rifondere alla Provincia di ... le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.

Nulla spesa nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Hadrian Simonetti, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO

N. 643/14 R.G. Trib.

N° 951/15 R. Sent.

© *Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



N ° 3562/13 R.G.N.R.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

SENTENZA

ART. 544, 2^o COMMA C.P.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO (COLLEGIO PENALE) COMPOSTO DA:

Dr. Ottavio ABBATE
Dr. Stefano CALABRIA
D.ssa Barbara PREVIATI

Presidente est.
Giudice
Giudice

Alla pubblica udienza del 18/11/2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

...omissis...

IMPUTATI

...omissis...

1) Del reato previsto e punito dagli articoli 81, 1 10, 117, 479, 48-479 c.p., perché, in concorso tra loro,

- il primo quale presidente del ...
- il secondo quale consulente tecnico dello stesso ente,
- il terzo quale gestore dell'impianto di depurazione del ...,
- il quarto quale funzionario ...;

il primo, il secondo ed il terzo quali istigatori della condotta materiale del quarto, erano responsabili del falso ideologico in atto pubblico contenuto nella proposta di autorizzazione ... del 10.12.2008 e del conseguente falso ideologico nella determina dirigenziale a firma dirigente ..., portante la stessa data, soggetto indotto in errore dal responsabile del procedimento ..., atteso che:

- la proposta di ... rappresentava falsamente che un sistema di tre immissioni e due canali della lunghezza di circa 4 chilometri, portanti lo scarico di acque reflue provenienti dall'impianto di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

depurazione del ... sito nella Zona industriale di ..., corrispondesse ad uno scarico diretto nel mare: "... pertanto lo scarico è da ritenersi direttamente a mare ..."

- la medesima proposta rappresentava falsamente la presenza di uno scarico là dove invece gli scarichi erano tre;

- rappresentava ancora falsamente il parere contenuto nella nota n. 3852 del 01.12.2008 dell'... come parere avallante tale conclusione, laddove invece nello stesso parere l'immissione per la quale era chiesta l'autorizzazione era espressamente indicata nel "canale artificiale consortile n. 5";

- costruiva in sostanza una artificiosa coerenza tra la richiesta di autorizzazione n. 2411 del 19.05.2008 a provenienza ..., rivolta in realtà, almeno formalmente, a tutt'altro (si trattava in realtà della richiesta di essere autorizzati ad un nuovo punto di scarico dall'impianto ... al canale n. 5) con la conclusione "lo scarico è da ritenersi direttamente a mare", obiettivo quest'ultimo dell'accolta istigazione dei compartecipi,

In Campobasso il 10.12.2008

...omissis...

2) Dei reati previsti e puniti dagli artt. 81, 110, 319-321 c.p. perché, nelle vesti di cui al capo che precede, il primo, il secondo ed il terzo in concorso tra loro, il quarto quale beneficiario dell'atto corruttivo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la consumazione del delitto di cui al capo che precede:

- dapprima raggiungevano un accordo — con proposta ed accettazione - circa un pranzo comunque da offrire e pagarsi al funzionario della ... in occasione di un controllo dal medesimo preannunciato presso lo stabilimento della ... (con fissazione del giorno preciso concordato tra soggetto controllore e soggetto da controllarsi);

- successivamente, il terzo ed il quarto, erano partecipi di detto fittizio controllo da cui, in coerenza con la progressione criminosa di cui al capo precedente e di cui al soprastante punto del capo presente, non emergeva nessuna irregolarità (tanto meno la sussistenza, in realtà, di uno scarico certamente non direttamente in mare);

- successivamente ancora, il secondo, il terzo ed il quarto, nella costanza dell'esplicazione di funzioni pubbliche da parte del funzionario della ..., partecipavano al pranzo concordato come sopra in un ristorante di ... totalmente a spese del ..., ente pubblico economico rappresentato dal primo.

In ... sino al 12.02.2009

omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

...omissis...

MOTIVI DELLA DECISIONE

§.1. Il falso per induzione in errore sussunto sotto il capo 1 della rubrica

Si ascrive al capo 1 della rubrica a ..., di avere istigato ..., a predisporre, nella sua veste di responsabile del procedimento, un atto ideologicamente falso, con lo stesso concorrendo, al

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

postutto, nel reato di falsità ideologica per induzione in errore di ..., dirigente del settore competente, che si determinò a rilasciare l'autorizzazione allo scarico al ..., definito come "scarico direttamente a mare", indotto in errore dal parere del funzionario.

In particolare si assume nell'imputazione che la proposta del ... fosse affetta dalle seguenti falsità :

- "rappresentava falsamente che un sistema di tre immissioni e due canali della lunghezza di circa 4 chilometri, portanti lo scarico di acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione del ... corrispondesse ad uno scarico diretto nel mare"

- "rappresentava ancora falsamente il parere contenuto nella nota n. 3852 del dì 1.12.2008 dell'... come parere avallante tale conclusione, laddove invece nello stesso parere l'immissione per la quale era chiesta l'autorizzazione era espressamente indicata nel "canale artificiale consortile n. 5"

- "costruiva in sostanza una artificiosa coerenza tra la richiesta di autorizzazione n. 2411 del 19.05.2008 a provenienza ..., rivolta in realtà, almeno formalmente, a tutt'altro (si trattava in realtà della richiesta di essere autorizzati ad un nuovo punto di scarico dell'impianto ... al canale n. 5) con la conclusione "lo scarico è da ritenere direttamente a mare" , obiettivo dell'accoglienza istigazione dei compartecipi".

Reputa il Collegio che il reato, alla stregua degli accertamenti dibattimentali, non sussista.

Nel suo parere del 10 dicembre 2008, l'ing. ..., in qualità di responsabile del procedimento, propose al suo dirigente, titolare del potere di autorizzazione, di autorizzare, appunto, il ... di ... a scaricare le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, sito nella Zona Industriale nel Canale consortile indicato con il numero 5 che, dopo un percorso di circa 2 chilometri, confluisce nel Canale consortile n. 4 il quale, attraversando per circa 2 chilometri la contrada ... in agro del Comune di ..., si immette nel mare Adriatico, concludendo che, "pertanto lo scarico è da ritenersi direttamente in mare"

Nella premessa aveva attestato, con la solita formula di stile, di avere letto la nota prot. N. 3852 del dì 1 dicembre 2008 nella quale l'... esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione quadriennale allo scarico, dando atto delle prescrizioni contenute nel parere medesimo, tra le quali particolare menzione meritava quella contraddistinta dal numero 9, laddove era ordinato che "in caso di accertato mal funzionamento dell'impianto", si dovesse "interrompere la sua immissione (evidentemente del refluo) in mare"

Nel parere dell'ing. ... è contenuto un giudizio, netto e preciso: "poiché le acque reflue immesse nel canale numero 5, che percorrono per un tratto di 2 chilometri, si immettono poi nel canale numero 4 che, dopo ulteriori 2 chilometri sfocia a mare, secondo me lo scarico è direttamente a mare", opina il funzionario.

Il P.M. ha ritenuto di "leggere" le risultanze delle intercettazioni telefoniche, nel senso di un'attività da parte degli organismi rappresentativi di ... di induzione dell'ing. ..., responsabile del procedimento relativo ad una istanza degli organi del ... del 10 maggio 2008 (doc. n. 7 produzione P.M.) con la quale si richiedeva il rilascio di un'autorizzazione per "l'avvio del nuovo punto di scarico posizionato in prossimità dello stesso", cioè in prossimità dell'altro punto di scarico da sostituire, a qualificare in modo surrettizio e, quindi, falsamente, lo scarico come "direttamente a mare".

In realtà il contenuto delle captazioni telefoniche induce, viceversa, a ritenere che l'attività dei tecnici del ... fosse finalizzata, non ad indurre il funzionario a rilasciare un parere "addomesticato" quanto, invece, a qualificare, sulla base di elementi di oggettiva valutabilità, puntualmente enunciati, come "scarico diretto a mare" l'attività di sversamento delle acque reflue dal depuratore del ..., prima nel canale n. 5 e poi nel mare Adriatico.

Non è dato, invero, cogliere alcun negativo significato dal contenuto delle telefonate.

Giammai in esse è adombrata la possibilità che la richiesta di condivisione della definizione giuridica di "scarico direttamente a mare" fosse basata su documentazione posticcia o adulterata o su argomentazioni artificiali o fuorvianti.



..., conversando al telefono con ..., gli rende noto di avere "risolto il discorso dello scarico a mare" e, per esaltare la sua attività di convincimento (evidentemente del ...) alla condivisione della definizione di scarico diretto a mare, dice al suo datore di lavoro: "non so se te l'hanno detto [...] lo scarico a mare ci vale mezzo milione di euro che ho recuperato ieri con la ..."

Noi possiamo accettare solfuri e cloruri da tutte le aziende senza limiti e senza parametri, perché ormai lo scarico a mare per noi non è più scarico superficiale" (p. 7 della perizia di trascrizione).

Dalla conversazione non emerge alcun elemento da cui inferire che ... abbia ottenuto la condivisione sul suo opinamento circa il fatto che di scarico diretto a mare si trattasse, sulla scorta di promesse, utilità, blandizia, induzione maligna, inganno o collusione.

Un siffatto comportamento "condizionante" da parte di un dipendente precario dell'Ente come ... non avrebbe potuto prescindere, all'evidenza, da uno specifico mandato dell'Ente impegnato, mandato che sembra escludersi dal tenore della conversazione: "non so se te l'hanno detto [...] lo scarico a mare ci vale mezzo milione di euro che ho recuperato ieri con la ..."

Emerge, viceversa, l'esaltazione della capacità di convincimento, di dimostrazione tecnica dell'assunto da parte del collaboratore, accompagnata da qualche inesattezza di inquadramento giuridico, laddove afferma che "lo scarico a mare per noi, non è più scarico superficiale... quasi ad intendere il mare quale corpo d'acqua non superficiale.

E' evidente che il tecnico ignori la classificazione delle acque superficiali, tra le quali deve essere ricompreso il mare.

Le acque superficiali sono, invero, quelle esistenti sulla superficie terrestre.

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, all'art. 2, n. 1, classifica, come acque superficiali quelle "interne, ad eccezione delle acque sotterranee; le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali" e definisce, nello stesso articolo, al n. 7 le acque costiere come "le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione".

Dalle telefonate captate, dall'atteggiamento concretamente tenuto dai vari protagonisti della vicenda processuale, dalla copiosa documentazione acquisita e dalle propalazioni dibattimentali emerge chiaramente un contesto assai sfaccettato e dialettico intorno al quesito circa la definizione giuridica dello "scarico" che dal depuratore del ... confluisce nel canale consortile n. 5 e poi al mare, attraversando altri canali di collegamento.

Sulla *vexata quaestio* si erano formati, in realtà, due "partiti" contenenti due diverse correnti di pensiero, con qualche ripensamento ed indecisione dall'una e dall'altra parte.

Il primo dei due schieramenti, nel quale possono essere ricompresi ... e, di fatto, anche i firmatari del parere dell'... n. 3887/2007, ..., firmatario della determina del 10.12.2008 riteneva, con diversità di accenti, che lo scarico fosse a mare e, comunque, lo descriveva come scarico diretto a mare.

Invero che lo scarico fosse a mare l'... lo attesta coralmemente, in modo inequivoco e senza incertezza alcuna.

I tecnici della prevenzione ... e il direttore del dipartimento ..., nel parere reso con nota n. 3884/2007 alla ... sulla richiesta del ..., scrivono testualmente: "questa struttura esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui trattati nel canale n. 5 e *quindi a mare*", aggiungendo, a scanso di equivoci, che "*poiché allo stato attuale i reflui recapitano in mare, tramite apposito canale, si raccomanda sempre, per la tutela del suddetto (cioè il mare) e per la salvaguardia della salute, di attuare una vigilanza precisa e puntuale su//a efficienza de/ trattamento depurativo in relazione anche alle diverse tipologie di liquami in entrata, provvedendo altresì ad interdire tempestivamente lo scarico in presenza di disfunzioni de/ processo di depurazione de/ refluo che ne pregiudichino la conformità, ai limiti tabellari imposti dal decreto legislativo*".



Si tratta di una descrizione limpida di "scarico" che, come si dirà in seguito, non può che essere "diretto", dal momento che non è più previsto lo scarico "indiretto" della vecchia legge Merli, ora regolato dalla legge sui rifiuti e non da quella posta a tutela delle acque.

Che il refluo in questione fosse uno "scarico a mare" era, d'altra parte, cosa consolidata, laddove si consideri che già il dirigente del settore della ... aveva, con provvedimento del 27 febbraio 2004 (p. 1718 produzione P.M.) , su proposta conforme del responsabile del procedimento dott. ... e dell'..., autorizzato il ... a "scaricare ne/ canale consortile n. 5-mare Adriatico le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione consortile".

Il dottor ..., nella sua determina esprime la sua completa condivisione della proposta di

Il Dirigente testualmente scrive: "richiamata la proposta di determinazione dirigenziale (...) a firma del Responsabile del procedimento ...; ritenuto poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto, determina (. .) di accogliere integralmente la proposta..."

Nel secondo schieramento possono essere idealmente incardinati il ... della revoca della prima autorizzazione, il protagonista della conversazione telefonica con ..., il ... funzionario della Provincia di ... e

Il dott. ... con il provvedimento del 23 febbraio 2009, n. 0448 mostra di cambiare idea rispetto alla condivisione della proposta di ... e, con una sorta di interpretazione autentica, dopo aver premesso di avere emesso la determinazione dirigenziale n. 3387 del 10.12.2008 con la quale era stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico ex D.Lgs.152/2006 al ... in adesione al parere favorevole rilasciato dall'...con nota prot. n. 3852 del 01.12.2008, laddove, nello specifico veniva espresso "*parere favorevole a/ rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui trattati nel canale consortile n° 5 e quindi in mare*", definisce il parere dell'ing ... come frutto di "illogica deduzione" laddove, nel richiamare il parere dell'..., definiva lo scarico "da ritenere direttamente a mare".

Anche non sembrano sempre fermi nei loro convincimenti circa la qualificazione dello scarico del

Entrambi, come si è detto, hanno sottoscritto il parere dell'... n. 3884/2007, laddove avevano espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui trattati "*nel canale n. 5 e quindi a mare*"

Nella conversazione telefonica con il ..., che gli dice di avere avviato la procedura per perfezionare l'autorizzazione della ... per il depuratore acque reflue del ... per qualificare lo scarico come "a mare", il funzionario risponde: "*il corpo recettore secondo i canoni normativi vigenti è i/ canale perché il canale è anche portatore di acque diverse da quelle...*" Questo è il suo giudizio.

Il dott. ... ha descritto in modo preciso il sistema di canalizzazione dei tramiti che portano le acque al mare.

Ha definito il canale 5 come *canale 5-Mare Adriatico* in quanto era prassi consolidata usare questa definizione nelle autorizzazioni allo scarico ed ha aggiunto che nell'autorizzazione "tipo" allo scarico veniva indicato sempre il corso d'acqua in cui c'è l'immissione diretta dello scarico e poi venivano indicati i corsi d'acqua fino al corso d'acqua principale.

Nel caso dello scarico della ... il corso d'acqua principale era il mare Adriatico; però poteva essere il fiume ..., "magari lo scarico avveniva in un torrentello che sfociava nel terreno, fino ad arrivare al fiume ... che era il corso d'acqua. Questa è una prassi consolidata che si ritrova tutt'oggi nelle autorizzazioni agli scarichi in acque superficiali. Il canale numero 4 in rapporto allo scarico del depuratore di ..., è definito *Corpo idrico superficiale*. Il corpo recettore finale di questo reticolo di canali è il *Mare Adriatico*".

La dott.ssa ... negli anni 2008/2009 era responsabile dei ... e si occupava di monitoraggi e controlli.

Si è occupata, in questa sua veste, anche dell'autorizzazione allo scarico della ..., dando parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, ma non era d'accordo circa la definizione di scarico a mare dato dal ... allo sversamento delle acque reflue della ... nel canale n. 5 e questa sua contrarietà la comunicò al professionista.

Non rilevò, tuttavia, altrimenti l'avrebbe segnalata, disarmonia di sorta tra i presupposti in fatto enunciati nella richiesta di sopralluogo del ... e lo stato di fatto constatato nell'accesso operato.

Il dibattito sulla qualificazione dello sversamento del ... nel canale n. 5 e, quindi, nel mare Adriatico si svolse, tra le due tesi, senza che alcuno mettesse in campo travisamenti o camuffamenti.

La proposta di atto amministrativo redatto da ..., incaricato dell'istruttoria in ordine ad una richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue da parte del ..., presenta i caratteri formali tipici dei provvedimenti di questo tipo: un preambolo e il dispositivo. Il preambolo contiene le fasi dell'istruttoria.

Sul punto, richiamando l'approdo giurisprudenziale delle Sezioni Unite, non ignora il Collegio che l'atto amministrativo non debba essere considerato solo per quello che rappresenta, per così dire, per la parte "finale" (e cioè, l'atto stesso), quanto invece vada considerato come il risultato di un procedimento di formazione nel quale è previsto un primo step che si concretizza nell'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'atto medesimo.

Le dinamiche giurisprudenziali, a riguardo, sono state illustrate e riassunte, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. U., 28.06.07, Scelsi) che, richiamando l'enunciato di altra decisione delle stesse Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 24.02.95, Proietti), avevano concluso che tutte le volte in cui un pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto, in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti da altri, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non veri.

Nel caso che occupa, tuttavia, il provvedimento a firma di ..., sia formalmente che sostanzialmente, è ineccepibile.

Premette il funzionario che, con nota 2411 del 19.05.2008 (acquisita al protocollo 0034501del giorno 21.05.2008), il ... ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione allo scarico relativo al depuratore caratterizzato da un nuovo punto di scarico sito nella Zona Industriale del Comune di ... (all. 1813 della produzione del P.M.).

L'attestazione è assolutamente puntuale e corrispondente al vero.

Infatti, con nota prot. N. 2411 del 19.05.2008, avente ad oggetto comunicazione di passaggio dalla sezione 1 alla sezione 2, presso l'impianto di depurazione ..., il Presidente del ... comunica alla ... che "l'esistente scarico del canale cesserà di essere in esercizio con l'avvio del nuovo punto di scarico posizionato in prossimità dello stesso" e chiede, pertanto, l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D. lgs. 152/2006" (cfr. all. 1784 produzione P.M.).

Da' atto, inoltre, il responsabile del procedimento di aver letto la nota di protocollo n. 3852 del dì 1.12.2008 con la quale l'... aveva trasmesso la relazione inerente agli accertamenti del dì 1.10.2008, nella quale esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione quadriennale allo scarico, con prescrizioni.

Non vi è in questa semplice asserzione alcuna artificiosa operazione tesa a fare apparire il parere reso dall'... come avallante le sue conclusioni; è, invero, appena il caso di rilevare che il ... si sia limitato a dar conto che il parere dell'... era favorevole alla richiesta della ..., senza alcuna enfaticizzazione.

Di difficile interpretazione è, inoltre, l'addebito circa il fatto che la proposta del ... rappresenterebbe "la presenza di uno scarico laddove invece gli scarichi erano tre", tale attestazione non essendo neppure per implicito contenuta nel provvedimento e dovendosi, all'evidenza, far riferimento alla chiesta autorizzazione ad un nuovo scarico, spostato di sito rispetto a quello precedente che era affare chiaramente circoscritto ed individuato.

Sulla base dei presupposti e degli enunciati, rigorosamente veri, l'imputato ... ha ritenuto che lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, "sito nella zona industriale, nel canale consortile indicato con il numero 5 che, dopo un percorso di circa 2 chilometri confluisce nel canale consortile n. 4, il quale attraversando per circa 2 chilometri la contrada ..., in agro di ..., si



immette nel mare Adriatico”, per il quale si chiedeva l'autorizzazione, dovesse essere qualificato come "scarico direttamente a mare"

L'atto, dunque, in fatto, non cela od omette alcun presupposto, né riporta elementi non corrispondenti al vero, né è ambiguamente silente, né si avvale di camuffamenti di alcun genere, peraltro neppure ipotizzati nell'imputazione.

Quel che si contesta, allora, è la "falsità" del giudizio finale che discende dalla valutazione di dati veri, falsità che sarebbe stata propedeutica all'induzione in errore del dirigente, titolare del potere di autorizzazione, che avrebbe, accogliendo la proposta contenente il "falso giudizio", contaminato anche la determina finale.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in proposito l'affermazione di responsabilità dell'autore mediato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico postula che l'atto, per disposizione di legge, debba essere redatto sulla base delle dichiarazioni dei terzi, per cui l'attività documentata rappresenta una attestazione di fatti dichiarati dal terzo e dei quali il pubblico ufficiale non ha diretta conoscenza (Cass. 18 giugno 1980, De Benedictis, n. 1792).

L'indirizzo è certamente da condividere perché è del tutto evidente che se l'atto non è redatto in base alle dichiarazioni del terzo, ma in base ai controlli ed alle valutazioni del pubblico ufficiale, non si può ritenere il parere eventualmente errato e perfino scorretto, idoneo a trarre in inganno il pubblico ufficiale.

Il parere dell'ing. ..., che nulla aveva omissis, o sottaciuto, o alterato quanto agli elementi che lo avevano determinato, era diretto al titolare del potere di autorizzazione per soddisfare uno dei passaggi istruttori, e non era affatto sostitutivo del dovere istituzionale di controllare la legittimità dell'autorizzazione richiesta attraverso tutti gli accertamenti possibili, soprattutto in punto di rispetto della normativa di settore che il parere meramente tecnico non esauriva.

Il Pubblico Ministero nella sua articolata memoria ha affacciato la tesi residuale, richiamando una pronuncia della Cassazione, secondo la quale, in "tema di falsità ideologica, l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 cod. pen. può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede, attraverso il quale l'autore mediato induca in errore l'autore immediato del delitto.

A tal fine possono rilevare, accanto a condotte descrittive o constatative volte a rappresentare una distorta realtà fattuale, anche condotte di natura puramente valutativa ovvero prospettazioni fatte in assenza di parametri normativi predeterminati, quando le stesse provengano da soggetti la cui posizione istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale" (Cass., Sez. V, 13.01.2006, n. 13249).

Nella vicenda, però, oggetto di attuale cognizione processuale manca in primis *la condotta descrittiva o constativa volta a rappresentare una distorta realtà fattuale* da parte del ... il quale, peraltro, non può porsi, nella contigenza, come soggetto tanto qualificato da poter avere aggio sulla minore autorevolezza e competenza del suo superiore ed interlocutore che, infatti, come si vedrà, dimostra autonomia di giudizio ed autosufficienza valutativa assai marcate.

D'altra parte, non solo quello che attesta, in fatto, il ... è vero, ma è perfettamente conosciuto, nella sua evoluzione procedimentale, dal ... che firma l'autorizzazione condividendo, in tutto e per tutto, il parere espresso, potendosi discostare ove avesse ritenuto che le caratteristiche dello sversamento, compiutamente ed esattamente descritte dal funzionario, non configurassero uno scarico diretto a mare.

Ed il ripensamento, invero, del dottor ... che revoca il suo provvedimento autorizzativo, non è dovuto alla "scoperta" di un "*novum*" rispetto a quanto aveva attestato nel suo parere l'ing. ..., ma solo ad una diversa valutazione del suo giudizio, che prima ha condiviso anche quanto a motivazione e che ora, sulla base dei medesimi elementi, giudica frutto di illogica deduzione che è vizio tipico di merito dell'atto amministrativo e che la dottrina qualifica come un vero e proprio cavallo di troia per attaccare la inviolabilità della cittadella della discrezionalità amministrativa.

Il vizio della illogicità dell'atto si inverte quando le premesse di esso sono in **palese** contraddizione con le conclusioni o con le motivazioni; tutti elementi endogeni all'atto medesimo e, quindi, evidentemente ed immediatamente riscontrabili.

D'altra parte non sono le "deduzioni illogiche" di ... a determinare il ripensamento del ...

Il dirigente, invero, nell'aggiungere che non appariva chiara la stessa prescrizione dell'... che stabiliva espressamente che *"in caso di accertato ed imprevisto ma/ funzionamento dell'impianto, (di) interrompere la sua immissione in mare"*, ritenendo, in dissenso dall'ing. ..., di qualificare lo scarico in "corpo d'acqua superficiale" e non in mare, specificava che l'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 3387/2008, doveva intendersi come scarico "nel corpo d'acqua superficiale Canale n.5", prescrivendo che in caso di accertato ed imprevisto mal funzionamento dell'impianto, fosse interrotta l'immissione dello scarico, non al mare, come aveva raccomandato l'ARPA, ma nel Canale consortile.

Occorre, a questo punto, fare sintesi sulle due contrapposte posizioni circa la definizione giuridica dello "scarico", ricercando l'esatta definizione di esso.

La definizione giuridica di scarico diretto a mare data dall'ing... allo sversamento della ... è, ad avviso del Collegio, esatta.

§. 2. La definizione di scarico di acque reflue. Scarico diretto e scarico indiretto. Evoluzione normativa e insegnamento giurisprudenziale

La legge 10 maggio 1976, n. 319 (C.d. legge Merli) aveva per oggetto gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo".

Fin dai primi studi sulla disciplina normativa, dettata dalla legge Merli, apparve chiara l'estrema ampiezza riconosciuta al termine "scarico"

Lo scarico, infatti, poteva essere, come recitava la norma, di qualsiasi tipo, pubblico o privato, diretto o indiretto, senza che rilevassero i modi, con i quali il refluo finiva per essere assorbito nel corpo ricettore (che poteva, a sua volta, essere indifferentemente la pubblica fognatura o il suolo o il sottosuolo).

La stessa giurisprudenza di legittimità elaborava una nozione dello scarico, talmente estesa da ricomprendervi qualsiasi sversamento di reflui o di rifiuto liquido.

La prima rilevante pronuncia è la sentenza n. 11329/82.

In essa si afferma chiaramente che l'articolo 1 della legge Merli riguardi qualsiasi tipo di scarico, diretto o indiretti, ricomprendendo in quest'ultima categoria, anche quelli effettuati mediante trasporto di liquami con autobotti (Cass, Sez. 3, 6.10.1982, n. 11329, Marzaduri).

Il principio è stato ribadito ed ulteriormente esplicitato, anche in altri e più recenti arresti giurisprudenziali, in cui si ribadiva che "la legge 10 maggio 1976, n. 319 costituisce il corpo normativo organico più significativo in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, avendo per oggetto, tra l'altro, <<la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo>> (art. 1, primo comma, lettera a).

Le norme contenute in tale legge, quindi, si riferiscono anche a quelle particolari forme di scarico dei reflui di un insediamento (produttivo o civile) che consistono nello stoccare i residui liquidi in vasche a tenuta stagna per poi conferirli ad un trasportatore che li smaltisce in via definitiva conferendoli ad una discarica autorizzata ovvero scaricandoli in uno dei recapiti indicati nella citata disposizione" (Cass., Sez. 3, 20.11.1993, n. 10575, Cilento; Sez. 3, 31.05.1995, n. 6382, Mansi).

A segnare la differenza tra lo scarico di acque reflue ed i rifiuti liquidi, intervenne il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che, all'articolo 9, stabiliva: "Ferme

restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private".

La linea di demarcazione era dunque fissata nel senso che il d.p.r. n. 915/1982 disciplinava tutte le operazioni di smaltimento dei rifiuti, mentre la legge n. 319/1976 regolamentava la materia degli scarichi ed il rapporto tra il refluo ed il suo corpo ricettore.

La giurisprudenza ben presto si è adeguata alla nuova regolamentazione, mutando radicalmente l'avviso che aveva caratterizzato la precedente fase.

La S.C. legittima, intanto, le diverse sfere di regolamentazione teorica dei due provvedimenti legislativi, considerato che il differente ambito di applicazione della legge n. 319 del 1976 e del d.P.R. n. 915 del 1982 non può essere individuato in base al mero dato lessicale dal momento che i termini «smaltimento» e «scarico» sono talora usati in modo intercambiabile.

Dopo aver rivisitato i precedenti indirizzi giurisprudenziali, li riporta ad unità individuando gli ambiti di competenza, nel senso che «il decreto n. 915 del 1982 disciplina tutte le singole operazioni di smaltimento (es.: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, ecc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, con esclusione di quelle fasi, concernenti i rifiuti liquidi (o assimilabili), attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla L. n. 319 del 1976, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi, che sono, sotto ogni profilo, regolati dal D.P.R. n. 915" (Cass., Sez. U., 13.12.1995, n. 12310 Forina).

Sull'abbrivio della distinzione delle Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva ha abbandonato definitivamente la teorizzazione del cosiddetto **scarico indiretto**.

Mentre, invero, prima si affermava che l'articolo 1 della legge Merli riguardava qualsiasi tipo di scarico, *diretto o indiretto*, ricomprendendo in quest'ultima categoria, anche quelli effettuati mediante trasporto di liquami con autobotti (Cass, Sez. 3, 6.10.1982, n. 11329, Marzaduri cit), ora, viceversa, si afferma che l'immissione di acque di rifiuto in pozzi a tenuta stagna, periodicamente svuotati da terzi autorizzati (C.d. imprese di autospurgo) non costituisce una condotta di «scarico» soggetta al regime autorizzatorio della legge n. 319/1976, bensì una distinta operazione di «stoccaggio» di rifiuti, allo stato liquido, contemplata e disciplinata esclusivamente dal D.P.R. n. 915/1982 come «fase» tipizzata della più ampia nozione di «smaltimento».

Infatti, da un lato, solo l'immissione diretta da insediamento nel corpo ricettore costituisce il presupposto per l'applicazione del regime autorizzatorio della legge n. 319/1976; d'altro lato, la natura «a tenuta stagna» dei pozzi in questione impedisce qualsiasi percolamento nel suolo o in falda, e perciò ogni scarico." (Cass.Sez. 3, 20 giugno 1996, n. 2078, Cilento).

Con l'avvento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (C.d. decreto Ronchi), quello che era definito "*scarico indiretto*" nella legge Merli, diventa "*rifiuto allo stato liquido*".

L'art. 8, comma 1, lettera e) del detto decreto, prevedeva che «sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto...in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge...le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido»

L'espressione non era proprio chiarissima.

Era evidente soltanto che la norma prevedeva una deroga per il settore degli scarichi idrici, che soltanto la dottrina riteneva limitata alle acque di *scarico dirette*.

Fu, dunque, ancora una volta, necessario l'intervento chiarificatore della S. C. che ritenne che "nonostante l'articolo 8, lettera e), D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che esclude dal campo di applicazione del decreto le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido non contenga più un espresso richiamo alla legge n. 319 del 1976, la linea di discriminazione tra le due normative risiede ancora nella *nozione di scarico*; infatti, la locuzione, *acque di scarico* è da ritenersi sinonimo di *scarichi*, intesi quali sostanze liquide o comunque *convogliabili nei corpi recettori* in condotta, mentre l'esclusione dei rifiuti allo stato liquido serve per ribadire la pregressa distinzione fra le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti; permane dunque quale criterio discrezionale quello secondo cui i due distinti regimi giuridici possono trovare applicazione, ciascuno nel proprio ambito, anche per i medesimi tipi di reflui e possono talora regolare fasi diverse della medesima operazione..." (Cass.,

sez. 3, 23.05.1997, n. 1245, Bacchi. In termini analoghi, Sez. 3, 21.05.1997, n. 5605. Nello stesso senso, cfr. Cassazione penale, sez. III., 21 maggio 1997, Beciani, secondo cui rientrano nella normativa sui rifiuti le operazioni di smaltimento dei rifiuti solidi o liquidi, con esclusione delle operazioni -concernenti i liquidi attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina della legge n. 319).

Sulle stesse posizioni è la Corte Costituzionale che, con riferimento ai rapporti tra normativa sui rifiuti e legge n. 319/1976, ritiene il recente D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, pur abrogando esplicitamente il D.P.R. n. 915 del 1982, tuttavia ne mantiene la stessa impostazione rispetto alla regolamentazione degli scarichi idrici, dato che, all'art. 8, lett. e), ricomprende espressamente, nel proprio ambito disciplinare distinguendoli dalle acque di scarico, i rifiuti allo stato liquido, usando proprio gli stessi termini dell'art. 2, 28 comma, lett. d), della direttiva 75/442/CEE, che, appunto, il D.P.R. n. 915 recepisce ed attua (Corte Cost., 20.05.1998, n. 173).

Ulteriore, fondamentale tappa verso la definizione di "scarico" è costituita dall'entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 che permetteva di individuare una definizione giuridica precisa del vecchio "scarico indiretto".

Ed invero l'art. 2, comma 1, lettera bb) definisce lo scarico come *"qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, ne/ sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione"*.

La precisa definizione di scarico fissava un discrimine netto tra la normativa in materia di acque di scarico e quella dettata in materia di rifiuti, includendo nella materia dei rifiuti i reflui attinenti al vecchio scarico indiretto e ciò perché, se per scarico si doveva, in aderenza al chiaro dettato normativo, intendere *la sola diretta immissione nel corpo recettore del refluo*, nel caso in cui, al contrario, l'immissione nel corpo recettore avesse fatto registrare una soluzione di continuità, si sarebbe dovuto parlare di *"rifiuto liquido"* e non di scarico, neppure indiretto.

In altri termini, il vecchio scarico indiretto non era più uno scarico, ma solo un *"rifiuto liquido"* costituito da acque reflue.

La differenza tra rifiuto e scarico, dunque, non dipendeva dalla qualità intrinseca della sostanza, ma dalle modalità di trattamento di essa: *se il refluo giunge dal luogo di immissione in un sistema di collettamento al corpo recettore, senza interruzione, è uno scarico; se il sistema è interrotto ed il refluo viene ad esempio indirizzato in una vasca o comunque trasportato altrove, è un rifiuto.*

Laddove tale scarico cessi, invece, di essere diretto e venga realizzato uno sversamento in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via indiretta, tale interruzione trasforma il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido.

La ricostruzione che precede è totalmente avallata dalla Suprema Corte, secondo cui il decreto legislativo n. 22/1997 sostituisce il concetto di scarico con quello di acque di scarico, laddove, all'art. 8 lett. e), esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti «le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido».

In tal modo il legislatore ha opportunamente reso omogenei i due termini di confronto, nel senso che se prima si confrontava un fenomeno dinamico quale lo scarico idrico definito dall'art. 1 della legge 319/1976 con un elemento statico quale il rifiuto, per se stesso considerato come oggetto, ora si confrontano due elementi omogenei, staticamente considerati come oggetti (acque di scarico e rifiuti) non sembra dubbio che la regolazione più razionale di questi confini è quella tracciata dalle succitate sentenze delle sezioni unite (Cass. Sez. U., 13.12.1995 n. 12310, Forina) e della Corte costituzionale (n. 173 dell'8-20 maggio 1998).

Questa impostazione, in sostanza, prendendo atto della coincidenza parziale tra acque di scarico e rifiuti liquidi, assume come unico criterio di discrimine tra le due discipline, non già la differenza della sostanza, bensì *la diversa fase del processo di trattamento della sostanza*, riservando alla disciplina della tutela delle acque solo la fase dello "scarico", cioè *quella della immissione diretta nel corpo*



recettore.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, non non sembra dubitabile la scomparsa di quello che la giurisprudenza qualificava come *scarico indiretto*, ovvero la sua trasformazione in *rifiuto liquido*.

Più esattamente, dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 152/1999, se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido" (Cass., sez. 3, 24.06.1999, n. 2358, Belcari).

L'approdo giurisprudenziale non ha subito successivamente mutamenti di rilievo, confermando, sostanzialmente, che *"l'immissione non autorizzata di acque reflue industriali senza il tramite di una condotta, o di un sistema di convogliabilità, non è punita ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, attesa la nozione di scarico contenuta nell'articolo 2, comma secondo lett. b. del citato decreto, dovendosi diversamente configurare l'ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti (liquidi) sanzionata dall'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22"* (Cass. sez. 3, 14.03.2003 n. 12005; sez. 3, 21.04.2004, n. 18347; Sez. 3, 17.05.2005, n. 18218).

Nondimeno qualche tentativo di revirement dello *scarico indiretto*, motivato dalla diffidenza verso la capacità della nuova definizione di coprire tutte le potenziali forme di immissione di reflui nell'ambiente, di tanto in tanto, continuava a registrarsi (cfr., ad esempio, Cass., Sez. 3, 05.11.1999 n. 12576; sez. 3, 26.10.1999, n. 12186), sicché le apparenti certezze, raggiunte in tema di distinzione tra acque di scarico e rifiuti liquidi, nel vigore delle discipline del decreto Ronchi e del D. Lgs 152/1999, vennero, ben presto, messe in discussione.

Il nuovo testo unico ambientale sembrò, in un primo momento, dare voce ai sostenitori della possibilità di ripristinare il concetto di *"scarico indiretto"* come terzo genus, mediano tra *scarico diretto* e *rifiuto liquido*.

Ed invero con l'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», la nozione di scarico risulta modificata rispetto alla precedente: l'art. 74, comma 1, lett. ff) definisce scarico <<*qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, su/ suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114*».

Il raffronto tra la nuova nozione di scarico e quella precedente («*immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili*» - art. 1, lett. bb), evidenzia alcune modifiche, per soppressione, di non poco conto, in quanto con l'eliminazione al riferimento di qualunque immissione «diretta» nell'ambiente «tramite condotta» (od opere destinate allo scopo attraverso l'uso della sintesi verbale "*comunque convogliabili*"), sembra essersi messa in discussione, da un lato, la ricostruzione giurisprudenziale di cui si è detto, e, dall'altro, il confine tra normativa delle acque e dei rifiuti, ritenuta universalmente la disciplina di chiusura del sistema.

Di fronte alla mutata definizione di scarico, l'interprete si è trovato a decidere tra due opzioni opposte: la prima opzione era quella di affrancare la nozione di "scarico indiretto" dalla materia dei rifiuti e di riportarla in quella delle acque, per effetto della eliminazione del richiamo al sistema di convogliabilità o più in particolare alla «condotta»; la seconda opzione contemplava l'ipotesi di ritenere non influente sulla definizione giuridica di "scarico" come individuata dalla giurisprudenza, la nuova nozione, ritenendola come *semplice, e maldestra, riscrittura*.

La S.C. ha scelto la seconda opzione, mostrando di volere trattare l'argomento come se le modifiche lessicali nulla di nuovo avessero apportato rispetto ad un diritto vivente ormai consolidatosi.

In buona sostanza, si ritenne che l'eliminazione nella nuova definizione di scarico data dal legislatore del 2006 dell'inciso "*diretta tramite condotta*" presente nella formulazione del 1999, non comportasse il ritorno allo "*scarico indiretto*", risalente ai tempi della Legge Merli, avendo, in realtà il legislatore semplicemente tentato di -rispondere a reali esigenze di chiarezza.

Se, infatti, i corpi recettori dovevano restare sempre gli stessi e .non potevano aversi corpi recettori diversi da quelli prestabiliti, risultava chiaro allora che qualsiasi mezzo si fosse frapposto tra la fonte del refluo ed il corpo ricettore questo avrebbe finito per impedire al concetto di scarico di venire ad esistenza .

L'eliminazione degli incisi "*tramite condotta*" e "*comunque convogliabili*" serviva a sgomberare il campo da talune interpretazioni preordinate, che volevano ricollegare al concetto di condotta solamente una "tubatura", in modo tale che tutte le altre forme di immissione illecite sarebbero rimaste prive di sanzione.

Per rendere più chiaro il concetto è bene riportarsi, in termini testuali, alle pronunzie più rilevanti della S.C., ad iniziare dalla n. 40191/2007 laddove è detto: "Per quanto concerne la definizione di scarico è stato eliminato il riferimento alla immissione diretta tramite condotta (cfr art. 74 lettera ff decreto legislativo n. 152/2006). L'articolo 185 primo comma lettera b) del decreto legislativo citato precisa, infatti, che non rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti gli scarichi idrici esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue. Questo Collegio, nonostante il mancato riferimento nella definizione di scarico all'immissione tramite condotta e nonostante qualche imprecisione terminologica, ritiene che si possa escludere un ritorno allo scarico indiretto che era previsto dall'articolo 1 lettera a) della legge Merli e che non è stato riproposto nel decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quindi anche in base al citato decreto legislativo per scarico si deve intendere l'immissione nel corpo ricettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni..." concludendo che "...la linea di confine tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti è ancora quella delineata da questa Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19 del 1995 Forina..." (Cass, Sez. 3, 11.10.2007, n. 40191, Schembri).

Di indubbia chiarezza, è, altresì, la pronuncia della S.C. n. 2246/2008, ove si afferma che: "il parametro di riferimento per individuare -in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa -o intenda o sia obbligato a disfarsi l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di *un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore*, indipendentemente dalla loro natura inquinante. Il sistema non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Allora (articolo 36, comma 3^o, lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 152/1999) come ora (art. 110 comma 3 lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 152/2006) la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel fatto che vengano smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite canalizzazione. (Cass., Sez. 3, 16.01.2008, n. 2246, Canaletti).

Ed infine, decisiva sul punto è la sentenza 35888/2006 che conviene riportare nella sua testuale chiarezza:

"Il d.lgs. n. 152 del 1999, art. 2, lett. bb), definisce "scarico" "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (...) Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, alla stregua della nozione anzidetta, deve ritenersi rientrante in tema di tutela delle acque lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide o comunque convogliabili, dirette in corpi idrici recettori specificamente individuati.

Le violazioni in materia di scarico trovano applicazione soltanto se il recapito dei reflui nel corpo ricettore sia "diretto"; se presenta, invece, momenti di soluzione di continuità (si pensi, ad esempio, al caso dello scarico delle acque reflue in vasche ed al successivo trasporto in altro luogo tramite autobotte), si è in presenza di un rifiuto-liquido, il cui smaltimento deve essere come tale autorizzato (vedi, da ultimo, Cass., Sez. 3, 17.6.2005, n. 22864).

Va ribadito però, al riguardo -continua la S.C.- l'orientamento, già espresso da questa Corte, secondo il quale la definizione di "scarico" contenuta nel d.lgs. n. 152 del 1999 non prevede, come mezzo essenziale per l'esecuzione dello stesso, la presenza di tubazioni o apparecchiature speciali costituenti vera e propria "condotta", *dovendo ritenersi che integra scarico in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore* e, nella fattispecie in esame, è stato riscontrato appunto un collegamento non interrotto e non occasionale tra fonte di riversamento e corpo ricettore.

Né tale interpretazione —insiste la Cassazione- è contraddetta dal recente d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") ove la definizione di "scarico" è fornita dall'art. 74, lett. ff), come "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

E' stato eliminato, infatti, nel nuovo testo normativo, il precedente riferimento alla "immissione diretta mediante condotta" (Cass., Sez. 3, 03.10.2006, n. 35888)".

La nozione di "scarico" elaborata dalla giurisprudenza nei lunghi anni di dibattito è stata, al postutto, definitivamente accolta dal legislatore del 2008.

Alla stregua della modifica operata dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "scarico" è: *"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione"*.

La formulazione è chiara ed anche se nel testo non è riportato, a differenza di quanto avveniva nel d. lgs. N. 152/1999, il termine "diretta", non pare revocabile in dubbio che la definizione giuridica dello scarico *possa solo essere quella dell'immissione nel corpo ricettore tramite condotta o comunque tramite sistemi di canalizzazioni, anche se non costituito da tubazioni*.

Ove, viceversa, le immissioni non siano "dirette", si avrà non uno scarico o uno scarico indiretto, come si diceva nel vigore della legge Merli, ma un " non scarico " ovvero un rifiuto liquido, disciplinato dalla normativa sui rifiuti.

La indefettibile caratteristica, quindi, perché si possa giuridicamente definire un'immissione di acque reflue "scarico" è che lo sversamento sia "diretto".

Se difetta tale specifico carattere, il refluo è un "rifiuto liquido", sottospecie della più ampia categoria dei rifiuti , disciplinata dalla parte quarta del testo unico ambientale. Sinotticamente si può affermare, cioè, che la definizione di scarico è fissata tenendo conto di due elementi: il primo è costituito da un sistema stabile di collettamento; il secondo dalla continuità tra i/ ciclo produttivo che produce il ref/uo ed i/ corpo ricettore.

Costituisce corollario degli assunti definitori il disposto dell'art. 185 comma 2 lettera a) del d. lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lvo n. 205/2010, che, infatti, così recita: *...Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico ..."*.

Nella nuova definizione del detto articolo 185 è stato espunto l'inciso "eccettuati i rifiuti allo stato liquido che, in precedenza, seguiva alla indicazione delle acque di scarico.

La modifica risulta opportuna, dal momento che l'inciso eliminato non aveva alcuna utilità per l'interprete.

L'articolo 185 del d. lgs 152/2006 si trova, infatti, nella parte quarta del testo unico ambientale, dedicata ai rifiuti, di talché se le acque non diventano scarichi in senso proprio, non possono non rimanere nei recinti della regolamentazione sui rifiuti e cioè nella parte IV del testo unico ambientale.

Sul punto la giurisprudenza non subirà ulteriori mutamenti.

Per ultimo la sentenza n. 16623/2015, in sintonia con i precedenti, consolidati arresti, ha ribadito che la disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento.

Se presenta, invece, momenti di soluzione di continuità, di qualsiasi genere, si è in presenza di un rifiuto liquido... » (Cass., Sez. 3, 21.04.2015, n. 16623; sez. 3, 13.04.2010; sez. 3, 16.03.2011, n. 15652; Sez. 3, 19.10.2011, n. 45340).

Nessuno, nel processo che occupa, ha mai sostenuto che, nel caso di specie, i reflui della ... dovessero essere qualificati come "rifiuto liquido" e non come "scarico".

Si è invece sostenuto che, rispetto al corpo recettore mare, lo scarico dovesse essere considerato "indiretto" che nella realtà giuridica è un *terzium genus* non previsto.

Per concludere, le acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione, sito nella Zona Industriale sversate nel Canale consortile indicato con il numero 5 che, dopo un percorso di circa 2 chilometri, confluisce nel Canale consortile n. 4 il quale, attraversando per circa 2 chilometri la contrada ... in agro del Comune di ..., si immette nel mare Adriatico, costituisce "scarico" per unanime riconoscimento.

Lo scarico non può che essere "diretto"; in caso contrario non si ha "scarico", ma rifiuto.

Il sistema di canalizzazione che porta le acque reflue dal depuratore al mare Adriatico non ha soluzioni di continuità e costituisce il sistema di collettamento rinvenibile nella definizione giurisprudenziale.

Né appare rilevante, ai fini della qualificazione dello scarico la circostanza che il "corpo ricettore" (il canale n. 5), come lo definisce ..., sia "portatore di acque diverse da quelle" sversate dal ...

Dal report fotografico (documento n. 28 della produzione del P.M.) e dalle considerazioni in dibattimento del Maresciallo ... si trae che il sistema di collettamento è costituito esattamente come è stato descritto nel provvedimento del ...

Nel canale 5 e 4 entrano acque meteoriche di dilavamento che provengono dalla statale 16 che confluiscono nel canale 5.

Col tempo "per la portata d'acqua, la flora e la fauna presente all'interno dei due canali in questione", si è creato un classico habitat fluviale", afferma il teste ..., tuttavia fermo è rimasto il sistema di convogliamento delle acque per il quale i canali erano stati costruiti; Il sistema di deflusso è oggettivo e duraturo (non occasionale, quindi), canalizza, senza soluzioni di continuità (non è rilevante se in modo naturale o artificiale) i reflui dalla ... al corpo ricettore mare Adriatico.

Insomma, è uno "scarico", e lo "scarico" o è diretto o non è (Cass., Sez. III, 26 ottobre, n. 1515; Sez. IV, 3 marzo 2008, 9497; Sez. 111, 13 maggio 2008, n. 19205).

Di difficile comprensione è il discrimine posto dal dott. ... in ordine alla definizione dello scarico a cagione della commistione tra lo sversamento del refluo della ... e le acque di dilavamento che impedirebbe di considerare lo scarico come diretto.

Com'è noto le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori.

Quando queste vengono in qualsiasi modo convogliate nella rete fognaria, si mischiano con le acque reflue domestiche e/o industriali.

La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento è contenuta nell'art 113 del D. Lgs. 152/2006, il quale riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art. 39 del D. Lgs. 152/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 258/2000.

Detto articolo prevede al comma 1 che le Regioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, stabiliscano e disciplinino:

l) forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate (cioè adibite a raccogliere esclusivamente acque meteoriche);



2) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate (diverse dalle reti fognarie separate), siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Questi sono gli unici casi in cui le acque meteoriche sono soggette al D.Lgs. 152/2006.

Il comma 2 dell'art. 113 prevede infatti che fuori di dette ipotesi "le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza, del presente decreto" (e quindi, ove non siano commiste ad altri reflui prodotti dall'attività antropica non costituiscono uno "scarico" soggetto alla disciplina del D.Lgs. 152/2006).

Non può, tuttavia, non segnalarsi una modificazione introdotta con la nuova definizione di acqua reflua industriale dall'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/2006.

Mentre infatti nel regime del D.Lgs. 152/1999 le acque di dilavamento sembravano apparentemente escluse dalla nozione di scarico anche ove si fosse trattato di acque che avessero raccolto sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali, la nuova disciplina ridefinisce le acque reflue industriali come «qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici ed installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

La nuova definizione esclude dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, precisando però che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento.

Quando le acque meteoriche siano, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non debbano più essere considerate come "acque meteoriche di dilavamento, con la conseguenza che dovrebbero essere considerate reflui industriali.

Per cui, in base alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, le acque di dilavamento contaminate dall'attività produttiva tipica dell'insediamento da cui provengono sembrano doversi ritenere assimilabile a quelle industriali e quindi soggette al relativo regime normativo.

Alla luce della descritta situazione del quadro normativo, non è dato comprendere come la compresenza nelle acque dei canali che sversano in mare di acque meteoriche di dilavamento, inquinate o meno, provenienti da superfici impermeabilizzate ovvero da condotte domestiche e di reflui ... possa mutare la definizione giuridica di "scarico".

5. 3 Il delitto di corruzione propria susseguente di cui al capo 2

Si imputa a ... di avere raggiunto un accordo "con proposta e accettazione, circa un pranzo comunque da offrire e pagarsi al funzionario della ... (...) in occasione di un controllo dal medesimo preannunciato presso lo stabilimento ...", da parte del responsabile del ..., che non partecipò al pranzo, e dei funzionari dello stesso ... che al pranzo parteciparono, dopo la consumazione del delitto di falso per induzione in errore di cui al capo precedente.

Si tratta, dunque, al netto della difficile valutazione della confusa indicazione di una progressione criminosa che, in fatto, non si scorge né è indicata, di una corruzione propria susseguente.

Il pranzo, in effetti, ci fu.

Il capo del servizio ragioneria del ... ha proparato in dibattito che il suo ufficio aveva a disposizione un budget per spese di rappresentanza da cui si attingeva anche allorché, per ospitalità, si decideva di invitare a pranzo o a cena funzionari o ospiti del ..., peraltro con carattere di reciprocità.

Anche il ..., in occasione di un suo sopralluogo tecnico sugli impianti consortili, fu invitato a pranzo presso un ristorante di ..., al quale lui stesso partecipò, insieme ad ..., a tanto tutti autorizzati preventivamente da

Il conto pagato ammonta a 190 euro in totale.

I commensali erano quattro e, dunque, il ... avrebbe ottenuto una remunerazione pari ad euro 47,5 per l'asserito atto contrario ai doveri d'ufficio posto in essere.

Il munuscula appare, per difetto, assolutamente sproporzionato rispetto all'utilità che sarebbe stata conseguita nel caso in cui davvero il ... avesse piegato la sua funzione a favore dei coimputati attraverso una dolosa immutazione della verità.

Un accordo corruttivo postula sempre e comunque, un legame finalistico tra la promessa o la dazione e l'esercizio delle funzioni o dei poteri, che ovviamente deve riflettersi nel dolo del corrotto e del corruttore, così da escludere rilevanza penale ai piccoli donativi corrisposti come atto di rispetto, di ospitalità o di ossequio o anche come mera captatio benevolentiae.

Allorché, infatti, l'utilità sia di pochissimo conto è esclusa la sussistenza di alcun coinvolgimento psicologico, nel senso che è assai improbo immaginare che, accettando un invito a pranzo, il ... per un verso e i responsabili dell'Ente per l'altro, si rappresentassero di accettare e di dare il modesto obolo per l'esercizio dei suoi poteri a favore dell'offerente ed in corrispettivo del loro uso indebito.

Il legislatore, ben consapevole di tali implicazioni, ha formalizzato una sorta di franchigia, provvedendo all'art. 1, comma 44 n. 190 del 2012, a dare mandato al Governo di definire un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel quale fosse previsto «per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia».

L'art. 4 del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato l'8 marzo 2013 dal Consiglio dei Ministri, dispone che il dipendente non chieda e non accetti, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia, di modico valore e cioè di valore non superiore a 150 euro.

Già antecedentemente all'intervento del legislatore, la giurisprudenza, quanto ai donativi di modico valore, aveva posto paletti molto chiari.

Il piccolo donativo di cortesia può essere preso in considerazione, quanto alla corruzione susseguente, soltanto nell'ipotesi di corruzione propria, nel qual caso soltanto il donativo può esprimere la gratitudine dell'offerente verso il pubblico ufficiale, dal momento che essendo l'atto da compiere contrario ai doveri di ufficio, lo scopo della remunerazione non può che essere condizionato dall'ottenimento dell'atto. (cfr. Casse, Sez. V1, 19.01.1971, n. 104).

Essendo apparso evidente che ... non abbia espresso il proprio avviso circa la qualificazione dello scarico per il quale la ... aveva chiesto autorizzazione, in violazione di alcun suo dovere, anche sotto quest'ultimo aspetto il reato ascritto agli imputati si rivela insussistente.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve ... dai reati loro ascritti ai capi 1 e 2 perché il fatto non sussiste; assolve inoltre ...

Visto l'art. 544 c.p.p., fissa il termine per il deposito della motivazione in giorni 30.

Così deciso in Campobasso, il 18.11.2015